



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile -
camera di consiglio e composta dai magistrati:

1) Dott.	Rocco Camerata Scovazzo	Presidente
2) Dott.	Guido Librino	Consigliere
3) Dott.	Giovanni D'Antoni	Consigliere

di cui il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1930/2011 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

da

MINISTERO DELLA DIFESA, C.F. 80425650589, domiciliato/a in VIA ALCIDE DE GASPERI N. 81 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO

appellante

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, C.F. 97439910585, domiciliato/a in VIA ALCIDE DE GASPERI N. 81 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO

appellante

contro

FILIPPI ANNA, C.F. FLPNNA46P59D705H, nato/a a FORLIMPOPOLI il 19/09/1946, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato

*verificabile
ex neco. Informati*

f. o. d. b.

GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N.67 PALERMO;

appellato/a - appellante incidentale

FILIPPI PAOLO. C.F. FLPPLA40M09D705X, nato/a a FORLIMPOPOLI il 09/08/1940, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N.67 PALERMO

appellato/a - appellante incidentale

FILIPPI GIUSEPPE, C.F. FLPGPP54B12D705D, nato/a a FORLIMPOPOLI il 12/02/1954, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N.67 PALERMO

appellato/a - appellante incidentale

SCHILLACI MARIA. C.F. SCHMRA39D70G273D, nato/a a PALERMO il 30/04/1939, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N.67 PALERMO

appellato/a - appellante incidentale

GRECO CARMELA, C.F. GRCCML55D41G273S, nato/a a PALERMO il 01/04/1955, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE



(SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA
PACINI N.67 PALERMO

appellato/a - appellante incidentale

GRECO DOMENICO, C.F. GRCDNC62M12G273Y, nato/a a
PALERMO il 12/08/1962, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67
90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO
ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE
(SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA
PACINI N.67 PALERMO

appellato/a - appellante incidentale

GRECO ROSALIA, C.F. GRCSRSL69 D49G273C, nato/a a
PALERMO il 09/04/1969, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67
90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO
ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE
(SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA
PACINI N.67 PALERMO

appellato/a - appellante incidentale

GIUSTINIANI LEONARDA, C.F. GSTLRD44A65D234S, nato/a a
CUSTONACI il 25/01/1944, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67
90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dalFavvocato GALASSO
ALFREDO e dall'awvocato OSNATO DANIELE
(SNTDNL62T12B429N) C/O AW. ALFREDO GALASSO - VIA
PACINI N.67 PALERMO

appellato/a - appellante incidentale

GUARANO CARLO, C.F. GRNCRL66M13 D234K, nato/a a
CUSTONACI il 13/08/1966, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67
90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dalFavvocato GALASSO
ALFREDO e dalFavvocato OSNATO DANIELE

For auto

(SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA
PACINI N.67 PALERMO

appellato/a - appellante incidentale

GUARANO DOMENICO, C.F. GRNDNC78R26D423S, nato/a a
ERICE il 26/10/1978, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100
PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO
ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE
(SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA
PACINI N.67 PALERMO

appellato/a - appellante incidentale

GUARANO MARIA ANTONIETTA, C.F. GRNMNT69A60D234Z,
nato/a a CUSTONAC1 il 20/01/1969, domiciliato/a a VIA G. PACINI
N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato
GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE
(SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA
PACINI N.67 PALERMO;

appellato/a - appellante incidentale

RANDISI MARIA. C.F. RNDMRA56E44C3560, nato/a a
CATTOLICA ERACLEA il 04/05/1956, domiciliato/a a VIA G.
PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a
dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO
DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO
GALASSO - VIA PACINI N.67 PALERMO;

appellato/a - appellante incidentale

DE CICCO MICHELE, C.F. DCCMHL76P18A089A, nato/a a
AGRIGENTO il 18/09/1976, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67
90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO
ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE




(SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA
PACINT N.67 PALERMO;

appellato/a- appellante incidentale
DE CICCO GIOVANNI, C.F. DCCGNN78E13H269E, nato/a a
RIBERA il 13/05/1978, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100
PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO
ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE
(SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA
PACINI N.67 PALERMO;

appellato/a - appellante incidentale
FONTANA GIANFRANCO, C.F. FNTGFR45L11H501L, nato/a a
ROMA il 11/07/1945, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100
PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO
ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE
(SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA
PACINI N.67 PALERMO;

appellato/a - appellante incidentale
MORICI RENATA, C.F. MRCRNT20L55H501N, nato/a a ROMA il
15/07/1920, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO,
rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e
dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O
AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N.67 PALERMO;

appellato/a- appellante incidentale
FONTANA GIOVANNI, C.F. FNTGNN20D17E974U, nato/a a
MARSALA il 17/04/1920, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67
90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO
ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE
(SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA
PACINI N.67 PALERMO;



appellato/a- appellante incidentale

FONTANA VINCENZO, C.F. FNTVCN54L21E974N, nato/a a MARSALA il 21/07/1954, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N.67 PALERMO;

appellato/a - appellante incidentale

PATTINI GIANFRANCA, C.F. PTTGFR39H45G337Z, nato/a a PARMA il 05/06/1939, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N.67 PALERMO;

appellato/a - appellante incidentale

CAMPANINI CLAUDIO, C.F. CMPCLD68R08G337I, nato/a a PARMA il 08/10/1968, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N.67 PALERMO;

appellato/a - appellante incidentale

CAMPANINI PAOLO, C.F. CMPPLA70H27G337V, nato/a a PARMA il 27/06/1970, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N.67 PALERMO;

appellato/a - appellante incidentale



LO MANTO FRANCESCA MARIA, C.F. LMNFNC48M69G273U, nato/a a PALERMO il 29/08/1948, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N.67 PALERMO;

appellato/a - appellante incidentale

LACHINA LUIGI IVANO, C.F. LCHLVN53R21B429M, nato/a a CALTANISSETTA il 21/10/1953, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N.67 PALERMO;


appellato/a - appellante incidentale

LACHINA RICCARDO. C.F. LCHRCR55T17H183E, nato/a a RAPALLO il 17/12/1955, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N.67 PALERMO;

appellato/a - appellante incidentale

LACHINA ELISABETTA, C.F. LCHLBT61P69G224R, nato/a a PADOVA il 29/09/1961, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N.67 PALERMO;

appellato/a - appellante incidentale



LACHINA ROSALINDA, C.F. LCHRLN66L47A001 A, nato/a a ABANO TERME il 07/07/1966, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N.67 PALERMO;

appellato/a - appellante incidentale

ODDO ANTONIA, C.F. DDONTN43L60B288N, nato/a a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 20/07/1943, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62TI2B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N.67 PALERMO;

appellato/a - appellante incidentale

BOSCO ENZO, C.F. BSCNZE78T16D423J, nato/a a E RICE il 16/12/1978, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N.67 PALERMO;

appellato/a - appellante incidentale

BOSCO ANTONINO CLAUDIO. C.F. BSCNNN73A09G319Q, nato/a a VALDERICE il 09/01/1973, domiciliato/a a VIA G. PACINI N. 67 90100 PALERMO, rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GALASSO ALFREDO e dall'avvocato OSNATO DANIELE (SNTDNL62T12B429N) C/O AVV. ALFREDO GALASSO - VIA PACINI N.67 PALERMO;

appellato/a - appellante incidentale



Conclusioni per gli appellanti:

Si conclude chiedendo che la Corte Ecc.ma accolga la presente impugnazione e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Palermo, e previa sospensione della stessa all'esito dell'udienza fissata per l'esame dell'istanza cautelare, rigetti le domande tutte proposte dagli odierni appellati, ponendo a loro carico in solido il pagamento di diritti ed onorari di causa, oltre le spese prenotate a debito.

Il valore della controversia è di oltre euro 520.000,00.

Conclusioni per gli appellati / appellanti incidentali:

Contrariis reiectis, in accoglimento di ogni domanda attorea, confermare la Sentenza impugnata dall'Avvocatura dello Stato riconoscendo, in via incidentale ed oltre a quanto stabilito dal Tribunale, il diritto al risarcimento *jure ereditario* conseguente alla lesione del diritto alla vita {c.d. danno tanatologico), escludendo la compensabilità del concesso risarcimento con le indennità di cui agli artt. 4 e 5 legge 20 ottobre 1990 n. 302, 1° comma 272 legge 266 del 2005, e 5 commi 3 e 5 legge 3 agosto 2004, n. 206 e ricommisurando il risarcimento disposto in ordine alla danno non patrimoniale conseguente alle condotte di ostacolo all'accertamento delle cause del disastro nella maggiore misura mutuabile dalla legge n. 497 del 21 dicembre 1999 (“*corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis*”).

In ogni caso, per tutti i danni ravvisabili, condannare i Ministeri convenuti, conformemente alle conclusioni rassegnate in atto di citazione ed in comparsa conclusionale depositata in 1° grado (le cui istanze qui si intendono ripetute e trascritte senza esclusione alcuna), nella misura e qualificazione giuridica ritenuta dalla Corte consona, equa e conforme a

Giustizia, anche in misura superiore o inferiore alle rassegnate conclusioni e con l'applicazione di interessi e rivalutazioni ritenuti spettanti.

IN VIA PROVVISORIA: Si fa istanza acche la Corte rigetti l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della Sentenza.

In subordine, si chiede che sia comunque disposto l'immediato pagamento delle somme riconosciute in Sentenza relative ai “*danni non patrimoniali*”, oltre alle spese legali liquidate.

Per le rimanenti somme si chiede che la Corte di Appello disponga ed ordini la sottoscrizione da parte dei Ministeri appellanti di Buoni del Tesoro Poliennali (*BTP'*), intestati ai singoli Attori e vincolati all'esito del giudizio di gravame.

In ogni caso, all'esito del giudizio, con vittoria di spese, diritti cd onorario, per ambedue i gradi di giudizio, nella misura liquidata dal Decidente, a favore dei sottoscritti Difensori che si dichiarano antistatari e, pertanto, con distrazione in loro favore ai sensi e per gli effetti dell'art.93 c.p.c.

Salvis iuribus.

Ai tini del contributo unificato si dichiara che la presente comparsa non contiene alcuna domanda riconvenzionale ed - in ogni caso - le ragioni di appello in via incidentale non comportano il superamento dello scaglione di valore per il quale l'Appellante principale ha già assolto. Pertanto non è dovuta alcuna integrazione.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 4068 del 10 settembre 2011, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, in accoglimento delle domande in tal senso proposte dagli interessati, ha emesso le seguenti statuizioni:

A) ha condannato in solido il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri *pro-tempore*, al



pagamento:

- della somma di euro 300.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di FILIPPI Anna (sorella di FILIPPI Giacomo) ;
- della somma di euro 300.000,⁹⁰ oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di FILIPPI Paolo (fratello di FILIPPI Giacomo);
- della somma di euro 300.000, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di FILIPPI Giuseppe (fratello di FILIPPI Giuseppe);
- della somma di euro 1.023.797,25, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di SCHILLACI Maria (madre di GRECO Antonino);
- della somma di euro 323.797,25, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di GRECO Carmela (sorella di GRECO Antonino);
- della somma di euro 323.797,25 , oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di GRECO Domenico (fratello di GRECO Antonino);
- della somma di euro 323.797,25 , oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di GRECO Rosalia (sorella di GRECO Antonino);
- della somma di euro 1.083.014,14, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di GIUSTINIANI Leonarda (moglie di GUARANO Andrea);
- della somma di euro 826.564,51, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di GUARANO Carlo (figlio di GUARANO Andrea);
- della somma di euro 863.090,74, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di GUARANO Domenico (figlio di GUARANO Andrea);
- della somma di euro 833.205,68, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di GUARANO Maria Antonietta (figlia di


GUARANO Andrea);

- della somma di euro 1.333.928,64, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di RANDISI Maria (moglie di DE CICCO Calogero);
- della somma di euro 1.057.555,66, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di DE CICCO Michele (figlio di DE CICCO Calogero);
- della somma di euro 1.064.139,19, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di DE CICCO Giovanni (figlio di DE CICCO Calogero);
- della somma di euro 300.00.00. oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di FONTANA Gianfranco (fratello di FONTANA Enzo);
- della somma di euro 1.000.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di MORICI Renata (madre di FONTANA Enzo);
- della somma di euro 2.186.439,53, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di FONTANA Giovanni (marito di PARRINELLO Francesca, nonché padre di FONTANA Vito);
- della somma di euro 1.146.609,88, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di FONTANA Vincenzo (figlio di PARRINELLO Francesca, nonché padre di FONTANA Vito);
- della somma di euro 1.552.421,40. oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di PATTINI Gianfranca (moglie di CAMPANINI Arnaldo);
- della somma di euro 1.252.514,26, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di CAMPANINI Claudio (figlio di CAMPANINI Arnaldo);
- della somma di euro 1.294.599,99, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di CAMPANINI Paolo (figlio di CAMPANINI

- Arnaldo);
- della somma di euro 800.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di LO MANTO Francesca Maria (figlia di SPECIALE Maria);
 - della somma di euro 804.980.86, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di LACHINA Luigi Ivano (figlio di LACHINA Giuseppe);
 - della somma di euro 809.408,19, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di LACHINA Riccardo (figlio di LACHINA Giuseppe);
 - della somma di euro 829.331,58, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di LACHINA Elisabetta (figlio di LACHINA Giuseppe);
 - della somma di euro 834.312,46, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di LACHINA Rosalinda (figlio di LACHINA Giuseppe);
 - della somma di euro 1.227.206,11, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di ODDO Antonia (moglie di BOSCO Alberto);
 - della somma di euro 1.118.466,75, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di BOSCO Enzo (figlio di BOSCO Alberto);
 - della somma di euro 1.089.335,58 , oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di BOSCO Antonino Claudio (figlio di BOSCO Alberto).

Tanto, a titolo di risarcimento dei danni che ciascuno aveva subito in conseguenza della morte dei rispettivi congiunti, avvenuta in occasione del disastro aereo del 27 giugno 1980 avvenuto nei cieli di Ustica

B) ha condannato il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro- tempore*, al pagamento:



- della somma di euro 500.000.00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di FILIPPI Anna;
- della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di FILIPPI Paolo;
- della somma di euro 500.000.00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di FILIPPI Giuseppe;
- della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di SCHILLACI Maria;
- della somma di euro 500.000,0, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di GRECO Carmela;
- della somma di euro 500.000.00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di GRECO Domenico;
- della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di GRECO Rosalia;
- della somma di euro 500.000.00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di GIUSTINIANI Leonarda;
- della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di GUARANO Carlo;
- della somma di euro 500.000.00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di GUARANO Domenico;
- della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di GUARANO Maria Antonietta;
- della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di RANDISI Maria;
- della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di DE CICCO Michele;
- della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di DE CICCO Giovanni;
- della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al



- soddisfo, in favore di FONTANA Gianfranco;
- della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di MORICI Renata;
 - della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di FONTANA Giovanni;
 - della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di FONTANA Vincenzo;
 - della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di PATTINI Gianfranco;
 - della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di CAMPANINI Claudio;
 - della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di CAMPANINI Paolo;
 - della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di LO MANTO Francesca Maria;
 - della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di LACHINA Luigi Ivano;
 - della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di LACHINA Riccardo;
 - della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di LACHINA Elisabetta;
 - della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di LACHINA Rosalinda;
 - della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di ODDO Antonia;
 - della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di BOSCO Enzo;
 - della somma di euro 500.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, in favore di BOSCO Antonino Claudio.



Tanto, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alle condotte di ostacolo all'accertamento delle cause del disastro e riconducibili all'Amministrazione convenuta.

C) Ha dichiarato che delle somme riconosciute a ciascuno degli attori a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla perdita del rispettivo congiunto (e poste a carico solidale dei Ministeri della Difesa e dei Trasporti) andavano detratte quelle a ciascuno corrisposte dallo Stato a titolo delle elargizioni di cui agli artt. 4 e 5 legge 20 ottobre 1990 n. 302, art.1 comma 272 legge n. 266 del 2005, e art. 5, commi 3 e 5, legge 3 agosto 2004, n. 206.

D) Ha condannato entrambi i Ministeri, in persona dei rispettivi Ministri *pro-tempore*, alla refusione delle spese processuali in favore della parte attrice, liquidate in complessivi euro 621.340,00 (di cui euro 21.000,00 per diritti, euro 600.000,00 per onorari, euro 340,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

2. Avverso la sentenza hanno proposto appello i due Ministeri per i motivi appresso illustrati.

Gli appellanti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione dei Ministeri, proponendo a loro volta appello incidentale.

Con ordinanza del 15 febbraio 2012 questa Corte ha ordinato la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

La causa è stata quindi rimessa all'udienza del 21 maggio 2014 ed in pari data assunta in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

3. Le Amministrazioni appellanti hanno censurato la impugnata sentenza deducendo che aveva errato il Tribunale a rigettare l'eccezione di prescrizione, sollevata sia con riferimento all'illecito consistente nel non avere garantito la sicurezza del volo, che con riferimento a quello consistente nell'aver ostacolato o impedito l'accertamento della verità sulle cause del disastro.

In ordine al merito, la sentenza era da censurare per avere ritenuto sussistente la responsabilità delle Amministrazioni convenute, pur in presenza di un fatto (il disastro aereo) neppure ricostruibile in termini probabilistici. Pure errato e contraddittorio il capo della sentenza che aveva accolto le domande risarcitorie per la "*perpetrata violazione del diritto all'accertamento della verità*". In ogni caso, le poste risarcitorie erano state liquidate in misura eccessiva.

4. Gli appellanti incidentali lamentano il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento, *iure hereditario*, del c.d. danno tanatologico; si dolgono dell'affermata compensabilità del riconosciuto risarcimento del danno patrimoniale con le indennità corrisposte ai congiunti delle vittime del disastro di Ustica; chiedono la ricommisurazione del danno non patrimoniale conseguente alle condotte di ostacolo all'accertamento delle cause del disastro alla maggiore misura mutuabile dalla legge n. 497 del 21 dicembre 1999 ("*Corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cernis*")-, insistono, infine, per la quantificazione dei danni nelle misure già chieste in primo grado.

5. Il primo motivo dei Ministeri appellanti (pagg. 11 - 40) ha ad oggetto l'eccezione di prescrizione, che il primo giudice ha escluso per le fattispecie di illecito configurate.

L'articolata doglianza va perciò esaminata distinguendo le questioni che riguardano ciascuno dei due profili risarcitori oggetto del giudizio, C.]



cioè quello che attiene al risarcimento dei danni subiti a causa del disastro aereo (danni imputati a entrambi i Ministeri per non aver garantito la sicurezza del volo) e quello che attiene ai danni derivati dagli ostacoli frapposti al raggiungimento della verità sulle cause del disastro (danni imputati al solo Ministero della Difesa).

6. Con riferimento al primo illecito (consistito, come detto, nel non avere garantito la sicurezza del volo), il Tribunale ha individuato la durata della prescrizione in quindici anni, nel presupposto che l'illecito integri il reato di disastro aereo colposo di cui all'art. 449, comma 2, c. p., e si applichi pertanto il combinato disposto di cui agli artt. 2947 comma 3 c.c. e 157 c.p. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, trattandosi di disposizioni più favorevoli rispetto a quelle attuali, che individuano in venti anni la durata di prescrizione del reato).

Con riferimento al *dies a quo* (pagg. 91 e sgg). il primo giudice ha richiamato i principi espressi dalla Cassazione in tema di risarcimento da emotrasfusione, secondo cui per il decorso della prescrizione occorre che il soggetto (che assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo) sia in condizione di apprezzare la gravità delle conseguenze lesive del comportamento illecito anche con riferimento alla loro rilevanza giuridica, di modo che il termine inizia a decorrere dal momento in cui la malattia è percepita (o può essere percepita) quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e considerata la diffusione delle conoscenze scientifiche (Cass., 11 gennaio 2008, Sezioni Unite, nn. 576 e 583).

Secondo il Tribunale, per individuare il termine da cui la prescrizione inizia a decorrere, non deve dunque utilizzarsi solo il parametro della conoscenza del danno, ma anche quello della conoscenza

J. v. aut.

o della conoscibilità del nesso di causalità e delle azioni-omissioni rilevanti a produrlo.

Dopo aver sottolineato che l'onere di provare la prescrizione e la data di decorrenza grava sul debitore che la eccepisce, il giudice di prime cure ha quindi ritenuto che il termine di quindici anni va calcolato dal deposito della sentenza ordinanza del giudice istruttore, avvenuto il 31 agosto 1999, e che pertanto il diritto al risarcimento non è prescritto.

Solo allora, infatti, i danneggiati hanno potuto acquisire piena consapevolezza delle cause del disastro e quindi della condotta illecita ascrivibile alle Amministrazioni statali (che in presenza di altri velivoli militari vicini al DC9, avrebbero dovuto adottare le misure necessarie, avvisando il pilota e indicando altra rotta idonea da seguire per scongiurare il pericolo di collisione).

Ai fini dell'individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, secondo il Tribunale, vanno invece esclusi altri precedenti elementi che, pur prospettando le ipotesi della *'quasi collisione'* e del missile quali causa del disastro, erano stati smentiti da altre circostanze o non erano comunque sufficienti a rapportare causalmente il disastro all'illecito ascritto al Ministero.

Secondo il Tribunale, inoltre, l'incertezza sulle cause del disastro era dipesa dalla mancata messa a disposizione da parte del Ministero della Difesa dei documenti relativi alle registrazioni dei radar militari, cd era pertanto applicabile nei confronti dell'amministrazione l'art. 2941 n. 8 c.c., in base al quale *"la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore finché il dolo non sia stato scoperto"*.

7. I Ministeri appellanti nulla obiettano sull'individuazione della durata della prescrizione in quindici anni, e contestano piuttosto i principi affermati in materia di ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che

chi eccepisce la prescrizione ha solo l'onere di manifestare la volontà di avvalersene e di allegare l'inerzia del titolare del diritto.

Le Amministrazioni contestano inoltre che nel caso di specie - in cui gli effetti dannosi sono stati percepiti immediatamente al momento del disastro - possano applicarsi i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di emotrasfusioni, che sono invece riferibili alle sole ipotesi di danni "lungo latenti", il cui manifestarsi cioè si sia verificato dopo il decorso di un certo periodo di tempo.

Per di più, secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe in ogni caso sbagliato a considerare quale *dies a quo* della prescrizione la data di deposito dell'ordinanza-sentenza del giudice Priore, non potendosi condividere il presupposto secondo cui la prescrizione non decorrerebbe in mancanza di un accertamento della responsabilità, o almeno prima dell'acquisizione di elementi che possano condurre utilmente a tale accertamento, poiché è lo stesso processo ad avere proprio la funzione di accertare la responsabilità.

Gli appellanti si dolgono quindi che il Tribunale abbia ritenuto irrilevanti numerosi elementi anteriori alla sentenza-ordinanza del giudice istruttore che avrebbero già consentito la proposizione della domanda risarcitoria (alcuni articoli di stampa e a un bollettino piloti della CTSL risalenti al 1980, la relazione Selenia dell'8 ottobre 1980 predisposta su richiesta della commissione Luzzati, la relazione dell'Ente sicurezza trasporti USA del 13 e 25 novembre 1980, le dichiarazioni del presidente ITA VI A del 1980, la relazione della commissione Blasi del 1989 e quella integrativa del 5 febbraio 1990, le dichiarazioni degli onorevoli Lagorio, Formica e Spadolini, un articolo di stampa del 1990 sullo stato d'animo di alcuni militari francesi, che avevano riferito dell'abbattimento di un aereo civile nel corso di un'esercitazione).

Le Amministrazioni lamentano inoltre che nel ricostruire le perizie

intervenute nella vicenda, il Tribunale non abbia valutato in modo appropriato e completo la relazione della Commissione ministeriale Luzzatti del 1982, che conteneva due diverse analisi dei dati radaristica, la perizia chimica Malomi Acampora del 1987, che aveva rilevato la presenza sia di T4 che di TNT, tipica degli ordigni di guerra, la I e la II perizia Blasi del 1989 e del 1990, nella quale la maggioranza del collegio peritale aveva optato per la tesi del missile, nonché la consulenza radaristica di parte civile Pent Valdacchino del 1992.

Gli appellanti deducono quindi che lo spostamento in avanti del *dies a quo* per il computo della prescrizione non abbia fondamento, essendo irrilevante ogni stato soggettivo, necessariamente variabile e aleatorio, e dovendosi avere riguardo piuttosto alla conoscibilità oggettiva degli elementi della fattispecie risarcitoria.

Sostengono quindi sia irrilevante l'impossibilità di agire in cui si trovi il titolare del diritto per incertezza nell'identificazione del debitore, e deducono che in ogni caso le varie circostanze e i vari elementi sono stati via via conosciuti con il progredire delle indagini, e contestano quindi che la possibilità di far valere la pretesa risarcitoria si sia stagliata per la prima volta con il deposito dell'ordinanza-sentenza, evidenziando che l'ipotesi del missile si era profilata già da tempo, tant'è che alcune iniziative, fra cui la domanda proposta innanzi al Tribunale di Roma dall'Itavia con citazione notificata nel marzo del 1981, erano state assunte molto tempo prima.

Le Amministrazioni contestano infine il richiamo all'art. 2941 cod. civ., deducendo che i presunti tentativi di occultamento non erano neppure astrattamente idonei a impedire l'emergere dell'ipotesi del missile, e sostengono che, in definitiva, o le circostanze evidenziate consentivano agli appellati di agire a tutela del loro diritto, e in tal caso la domanda sarebbe ormai prescritta, oppure non sono tali da provare l'illecito ascritto



all'amministrazione, e allora la pretesa andrebbe respinta.

8.1. La doglianza è infondata.

8.2. I principi affermati dal primo giudice secondo cui la prescrizione, costituendo eccezione in senso stretto, deve fondarsi su circostanze di fatto che la parte che la eccepisca ha l'onere di allegare e di provare, trova riscontro - oltre che nelle pronunzie della Cassazione citate nella sentenza impugnata - anche in successive decisioni della Suprema Corte (vedi ad esempio, Cass. 13 luglio 2009, sez. L, n. 16326; Cass. 12 febbraio 2013, sez. 2, n. 3465).

In ogni caso, l'affermazione di principio sui criteri di ripartizione dell'onere probatorio non ha avuto conseguenze sulla decisione - che è stata scrutinata nel merito, sulla base degli elementi probatori offerti da entrambi le parti - come hanno del resto sottolineato le stesse Amministrazioni appellanti.

8.3. Quanto ai principi espressi in tema di emotrasfusioni, la stessa Cassazione ha chiarito che non si applicano ai soli danni *'lungo latente*, avendo portata interpretativa generale degli artt. 2935 e 2947 c.c.

Al riguardo, può richiamarsi la sintesi esposta in una pronuncia della Suprema Corte (Cass. 21 giugno 2011, sez. 3, n. 13616), secondo cui negli ultimi decenni vi è stato un progressivo allontanamento dalla lettera deH'art. 2947 c.c., comma 1 (in base al quale il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive *'dal giorno in cui il fatto si è verificato'*), che si è realizzato attraverso due passaggi fondamentali.

Il primo, risalente agli anni settanta del secolo scorso, ha spostato il *dies a quo* all'esteriorizzazione del danno, cioè alla sua manifestazione.

Il secondo, collocabile nei primi anni di questo secolo e consacrato dalle sentenze delle sezioni unite del 2008 in tema di emotrasfusioni, ha attribuito rilievo anche alla *""rapportabilità causale del danno al comportamento posto in essere da un soggetto determinato"*, nella



considerazione che, se non è conoscibile la causa (del contagio), l'evento (cioè la malattia) è sofferto come '*tragica fatalità non imputabile ad un terzo*', e pertanto non si concretizza il *fatto*' che Tati. 2947 cod. civ. individua quale esordio della prescrizione (così, ad esempio, Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645).

Il principio della "*rapportabilità causate*" - ancorato a due parametri obiettivi che consentono al giudice di non scivolare in indagini di tipo psicologico: l'ordinaria diligenza e il livello di conoscenze scientifiche dell'epoca - è stato affermato in un primo tempo per i danni da emotrasmissioni, ma è stato poi applicato in altri settori, quali quello della responsabilità professionale (Cass. 8 maggio 2006, n. 10493) e delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro (Cass. 2 febbraio 2005, n. 2002), finché non è stato fatto proprio dalle Sezioni Unite con la nota sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 576 (contestuale alla n. 581 e seguita da Cass. Sez. Un. 18 novembre 2008, n. 27337, in materia di sinistro stradale).

Le Sezioni Unite hanno messo in luce, fra l'altro, che tale orientamento trova conferma nelle normative in tema di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'impiego di energia nucleare e da prodotti difettosi (che di per sé non sono lungo latenti), secondo cui l'inizio della decorrenza della prescrizione è subordinato, fra l'altro, alla conoscibilità dell'identità del responsabile.

Il principio della "*rapportabilità causale*" si è quindi consolidato quale principio di carattere generale nelle decisioni delle sezioni semplici, che ne hanno fatto applicazione nei campi più diversi (in tema di danni da sinistro stradale: Cass. 25 maggio 2010, sez. 3, n. 12699; di violazioni della privacy: Cass. 21 giugno 2011, sez. 3, n. 13616; di danni cagionati a terzi dall'appaltatore: Cass. 27 gennaio 2012, sez. 6-3, n. 1263; di appropriazione indebita da parte di un socio ai danni di una società \

dichiarata fallita: Cass. 23 gennaio 2013, sez. 1, n. 1524).

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto superata sul punto la giurisprudenza anteriore, che riferiva la regola generale di cui all'art. 2935 c.c. (*"la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"*) alla sola possibilità legale di far valere il diritto e non anche all'impossibilità di fatto in cui si trovi il titolare nel caso di incertezza nell'identificazione del debitore.

E' appena il caso di aggiungere che quanto sopra detto in tema di *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione si applica anche quando il termine per azione risarcitoria è elevato perchè l'illecito è (come nella specie) previsto dalla legge altresì come reato. Anche in questo caso, hanno affermato le Sezioni Unite, *«nella locuzione "giorno in cui il fatto si è verificato" rimangono validi i principi già fissati da queste sezioni unite con le sentenze 11 gennaio 2008, nn. 576, 580, 582, ed altre di pari data, con riferimento al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto (o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche) sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato»* (Cass. S.U., 18 novembre 2008, 27337 cit.).

8.4. Ciò premesso, la Corte condivide, in punto di fatto, la valutazione del Tribunale secondo cui l'inizio del termine di prescrizione non può collocarsi prima della sentenza-ordinanza del giudice istruttore che nel 1999 definì l'istruttoria formale del procedimento penale, perchè soltanto allora, utilizzando i criteri sopra richiamati dell'ordinaria diligenza e del livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, si realizzarono i presupposti per proporre - con la prudenza che il caso richiedeva - la domanda risarcitoria.

Va in primo luogo rilevata l'intrinseca contraddittorietà della censura delle Amministrazioni appellanti, giacché gli elementi da queste



evidenziati che le inducono ad affermare, in tema di prescrizione, che sussisteva .. *una nutrita serie di circostanze alla stregua delle quali era certamente possibile, secondo parametri di ordinaria diligenza, far valere le pretese risarcitorie collegate a quella che sarebbe stata l'essenza della responsabilità dei Ministeri, e cioè all'omissione del doveroso controllo dello spazio aereo*", sono poco dopo sostanzialmente smentiti nello stesso atto di gravame, dove, trattando della responsabilità dei Ministeri convenuti, le medesime Amministrazioni appellanti affermavano di condividere *l'impossibilità di trarre elementi utili alla ricostruzione dei fatti dall'unico mezzo istruttorio svolto in giudizio*"; e osservavano che *"la prova di un fatto ancor oggi assolutamente oscuro "* non poteva *"essere desunta «logicamente» da una semplice analisi comparativa di ipotesi o congetture"*; aggiungendo che ammettere ciò avrebbe consentito *"a chi agisce di dare per raggiunta la prova dell'esistenza di un fatto a lui favorevole, sol che abbia la minima diligenza di allegare a fondamento della sua pretesa un ventaglio di ipotesi almeno in astratto plausibili, fornendo riscontri relativamente maggiori soltanto per l'ipotesi che sia utile per l'affermazione della responsabilità del convenuto. Così, dovrebbe ritenersi provato il fatto dell'abbattimento del DC9 da parte di un missile (o a causa di una near collision) sol perchè controparte ha prodotto in giudizio elementi (tra l'altro ambigui e non decisivi e tali ritenuti negli altri processi e nelle altre inchieste) che a suo dire proverebbero la circostanza "*,

Non pare dubbio che questi elementi *"ambigui e non decisive* hanno ricevuto la loro prima (ma fondamentale) valutazione in sede giudiziaria nella sentenza-ordinanza del giudice Priore, che ha esaminato e apprezzato l'imponente materiale probatorio acquisito; ed, effettuando una sintesi complessiva, ha espresso un giudizio sulla vicenda di ben diversa autorevolezza rispetto alle divergenti opinioni, inchieste



giornalistiche e simili formulate nel corso degli anni. Soltanto con questo documento i danneggiati hanno potuto acquisire quel grado (oggettivo) di conoscenza sulla vicenda che ha consentito loro di dare corso ad autonome iniziative giudiziarie che non potevano essere qualificate temerarie.

Va rilevato, infatti, che l'ordinamento, pur garantendo a ciascuno di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (o meglio, di quelli che colui che agisce reputa tali) configura purtuttavia come illecito la lite temeraria (art. 96 c.p.c.). E, nella specie, non può per nulla escludersi che potesse configurarsi temeraria l'azione intrapresa da chi avesse avanzato pretese risarcitorie nei confronti dell'Amministrazione ascrivendo a quest'ultima gravissime condotte od omissioni sulla base di mere ipotesi congetturali (contrastate da altre ipotesi ricostruttive della vicenda) e, peraltro, con la certezza di non potere dare corso autonomamente ad attività probatoria nel giudizio civile che si intraprendeva.

I Ministeri appellanti hanno addotto, a sostegno dell'assunto, che gli appellati, anche prima della sentenza-ordinanza del Giudice Priore avevano elementi per potere intraprendere azioni risarcitorie nei confronti dell'Amministrazione, che “g/ò nell'immediatezza dei fatti” erano state assunte diverse iniziative giudiziarie; ed hanno richiamato in particolare l'iniziativa giudiziaria assunta innanzi al Tribunale di Roma dall'Itavia con citazione notificata nell'aprile del 1981.

Proprio Tesarne di questo punto conferma le considerazioni formulate. Se si esamina la causa promossa dalle Aerolinee Itavia s.p.a. nei confronti dei Ministeri nel 1981, si rileva che la sentenza (di primo grado) è stata pronunciata soltanto nel 2003, ovvero oltre venti anni dopo l'inizio del procedimento e successivamente alla sentenza-ordinanza del giudice Priore. Dalla narrativa dello svolgimento del processo si rileva, poi, che l'attività istruttoria (evidentemente gli elementi probatori erano

del tutto insufficienti all'inizio della causa) è consistita nella acquisizione in quella sede di materiale via via proveniente dal procedimento istruito dal giudice Priore (perizia Blasi del 1989. perizia medico legale del 1991, perizia metallografica dei 1994, perizia Dalle Mese del 1997, ecc.).

Ciò evidenzia che le azioni risarcitorie civili, in una vicenda così controversa e complessa come quella di Ustica, erano, quanto alla acquisizione degli elementi probatori, necessariamente interamente subordinate agli accertamenti espletati in sede penale; e che la sede civile non era affatto idonea, come a torto affermato dai Ministeri appellanti

si dimentica forse che il processo [civile] serve proprio ad accertare la responsabilità ...") ad accertare i fatti (e quindi la responsabilità); ma piuttosto a valutare (con i criteri propri del giudizio civile) fatti (necessariamente) accertati in altra sede (ovvero in quella penale). Solo nel processo penale era di fatto possibile eseguire gli accertamenti tecnici rilevanti e indispensabili ai fini dell'individuazione delle cause del disastro, non solo per i costi e per il livello elevatissimo di specializzazione che era richiesto, ma anche e soprattutto perchè solo l'autorità penale era in condizione di acquisire gli elementi indispensabili per eseguire tali accertamenti (fra i quali, ad esempio, la disponibilità del relitto del velivolo, riportato in superficie con grande dispiego di mezzi tra il 1987 e il 1988, ovvero le informazioni indispensabili per la corretta interpretazione dei dati radar, richieste alla NATO a partire dal 1995).

Non può, pertanto, non ribadirsi la centralità che assume nella vicenda di Ustica la richiamata sentenza-ordinanza del giudice Priore. Si è detto, del resto, che quel procedimento, per la sua eccezionale complessità, costituiva un *unicum*, come testimoniava eloquentemente la circostanza che il Legislatore, con reiterati provvedimenti, avesse procrastinato l'ultrattività delle disposizioni dell'ormai abrogato codice di procedura penale del 1930 - e, con esse, della figura del giudice istruttore

- proprio per consentire lo svolgimento del processo in questione.

In definitiva (anche a prescindere da ogni considerazione sulla c.d. “*pregiudizialità penale*” prevista dall’art. 3 dell’abrogato c.p.p.. allorché “*da cognizione del reato*” influiva “*sulla decisione della controversia civile*”), non può non concordarsi con la conclusione alla quale è pervenuto il primo giudice, secondo cui, sulla base dei criteri dettati dalla Suprema Corte in tema di *exordium praescriptionis*, questo va fissato, per le fattispecie di illecito in questione, alla data di deposito della sentenza-ordinanza del giudice Priore (31 agosto 1999).

9. Il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione anche con riferimento al secondo illecito, quello consistito nell’aver ostacolato l’accertamento della verità sulle cause del disastro, per il quale ha ritenuto applicabile il termine generale di prescrizione di cinque anni stabilito dall’art. 2947 comma 1 c.c..

Il primo giudice ha escluso che l’illecito fosse prescritto (pagg. 100-105), ritenendo che il termine quinquennale non fosse decorso perchè gli attori avevano acquisito contezza dell’*effetto* di tali condotte solo il 6 aprile 2006, data del deposito della sentenza con cui la Corte di Assise di Appello di Roma assolse definitivamente i generali Ferri e Bartolucci dal reato di attentato agli organi costituzionali di cui all’art. 289 cod. pen., perchè solo allora si sarebbe acquisita sufficiente consapevolezza dell’effetto prodotto dalle condotte di ostacolo all’accertamento delle cause del disastro poste in essere dagli appartenenti dall’Aeronautica Militare, e cioè “*che tali condotte avevano reso impossibile un accertamento delle cause del sinistro secondo gli standards di certezza richiesti in un processo penale*”.

In ogni caso, secondo il Tribunale, ci si trovava di fronte a una condotta omissiva permanente - perdurando l’obbligo giuridico per le Amministrazioni di fare chiarezza sul disastro di Ustica - e poteva dunque

valorizzarsi la dottrina penalistica secondo cui la prescrizione inizia a decorrere solo quando cessa la condotta permanente.

10. I Ministeri contestano la decisione, e sostengono sia irragionevole ancorare l'inizio del decorso della prescrizione a un accertamento giudiziario consistente in una pronuncia non di condanna ma di proscioglimento, tanto più che lo stesso Tribunale, richiamando la sentenza-ordinanza del giudice istruttore, aveva in precedenza contraddittoriamente sottolineato come fosse possibile almeno a far tempo dal deposito di tale provvedimento agire in giudizio in base a un'enorme mole di elementi che avrebbero potuto giustificare un'azione risarcitoria contro i Ministeri.

Dopo avere riepilogato le decisioni assunte in tale sentenza-ordinanza e il successivo *iter* processuale che aveva portato all'assoluzione dei generali Bartolucci, Ferri, Melillo e Tascio, le Amministrazioni appellanti hanno sottolineato che il Tribunale aveva correttamente escluso la possibilità di porre a fondamento della domanda risarcitoria i fatti ascritti ai generali, per la preclusione processuale derivante dalla loro ampia assoluzione.

Con riferimento alle condotte asseritamente illecite considerate dal Tribunale e riferite ad altri imputati - che erano stati prosciolti in istruttoria - deducono quindi che alla data del deposito dell'ordinanza-sentenza tali presunti illeciti erano già prescritti, ed erano pertanto prescritte le pretese risarcitorie, anche a voler concedere un nuovo termine quinquennale decorrente dal deposito dell'ordinanza-sentenza.

La prescrizione sarebbe maturata anche a considerare i presunti occultamenti e depistaggi (che secondo quanto risultava dall'ordinanza-sentenza del giudice Priore risalivano comunque ad epoca non successiva al 1995) non già come illeciti penali ma piuttosto quali semplici violazioni dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica



Amministrazione che, contrariamente a quanto adombrato dal Tribunale si sarebbero perfezionati istantaneamente con la specifica condotta illecita di impedimento all'accertamento della verità, in epoca di molti anni anteriore all'iniziativa giudiziaria degli appellati.

11.1. Le doglianze delle Amministrazioni appellanti sono fondate.

11.2. Deve considerarsi in primo luogo - come pure è stato sottolineato nella sentenza impugnata - che le condotte di occultamento poste a fondamento della domanda risarcitoria sono state individuate dagli stessi attori *per relationem*, cioè mediante un rinvio alle condotte stigmatizzate nella sentenza-ordinanza del giudice istruttore.

Con riferimento a tali condotte, il Tribunale ha esattamente osservato che il giudizio civile è precluso ex art. 652 c.p. per le omesse informazioni del livello politico sulla presenza di traffico militare in zona e sulle risultanze dei dati radar, con riferimento alle quali gli alti ufficiali dello SMA sono stati assolti.

Ha considerato invece che tale preclusione non sussiste per le condotte per le quali è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per una causa estintiva del reato (prescrizione o morte del reo).

Con riferimento a tali condotte, indicate alle pagg. 57 e sgg. della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto rilevanti i comportamenti omissivi consistenti nella mancata consegna all'autorità giudiziaria della documentazione sui dati radar, e quelli commissi vi, consistenti nell'aver avuto distruttiva di tale documentazione (pag. 62), condotte che ha quindi analizzato, sottolineandone giustamente la gravità, con ampi riferimenti proprio alla sentenza-ordinanza citata (pagg. 60-74 vedi in particolare pagg. 69-71).

Orbene, tutte le condotte analizzate dal Tribunale, e comunque quelle poste a fondamento della domanda risarcitoria, sono costituite da azioni ed omissioni che erano già esaurite quando venne depositata la



sentenza-ordinanza, nè gli interessati hanno dedotto (e tanto meno provato) altre analoghe condotte riconducibili al Ministero della Difesa successive al deposito della sentenza ordinanza.

11.3. Non può dubitarsi che anche il danno di cui gli appellati chiedono il risarcimento si fosse già manifestato all'epoca del deposito della sentenza-ordinanza.

Nel 1999 era infatti trascorso quasi un ventennio dal disastro aereo ed era già chiara la gravità delle interferenze e degli ostacoli al raggiungimento della verità posti in essere tramite le condotte riconducibili al Ministero, così come si era ampiamente verificato il danno non patrimoniale liquidato dal primo giudice, consistente nelle *“conseguenze di ordine esistenziale subite sul piano emozionale ... derivate direttamente dalla travagliatissima vicenda trentennale”*, che aveva costantemente, di giorno in giorno e per così tanto tempo *sconvolto e torturato l'esistenza degli attori, i quali hanno vissuto in balia di continue ed incessanti ipotesi, smentite, diversioni, speranze, delusioni, depistaggi ed ostruzionismi*' (pagg. 55 — 56 della sentenza appellata).

Il fatto che le conseguenze dannose siano continuate anche dopo il deposito della sentenza-ordinanza non determina lo spostamento del termine di decorrenza della prescrizione, perchè la mera protrazione nel tempo degli effetti negativi della condotta illecita già esaurita integra un illecito istantaneo con effetti permanenti e non un illecito permanente, per il quale soltanto è configurabile un diritto al risarcimento del danno che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive (ctr. Cass. 14 novembre 2011, sez. unite, n. 23763; Cass. 28 maggio 2013, sez. 3, n. 13201).

Le ulteriori conseguenze dannose hanno così integrato un mero sviluppo e un aggravamento del danno già insorto e sono quindi



ininfluenti ai fini della decorrenza della prescrizione (Cass. 11 gennaio 2008. sez unite, n. 580; Cass. 22 aprile 2013, sez. 3, n. 9711).

A conclusioni analoghe, sul versante penale, era giunto del resto lo stesso giudice istruttore nella più volte menzionata sentenza-ordinanza, che ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato ascritto all'imputato De Angelis per la mancata consegna all'autorità giudiziaria e l'avvenuta distruzione della documentazione radaristica (pagg. 60-61 della sentenza impugnata).

11.4. Il termine quinquennale di prescrizione, secondo i principi in precedenza richiamati, è dunque iniziato a decorrere quanto meno dal deposito della sentenza - ordinanza del Giudice Istruttore, e quindi dal 31 agosto 1999 (o al massimo trenta giorni dopo per le condotte per le quali è stata pronunciata l'estinzione per morte del reo, per il disposto di cui all'art. 2947 cod. civ., terzo comma, secondo cui in tal caso il termine decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile), perchè a quella data le condotte illecite erano già state poste in essere, il danno si era manifestato e gli attori presero consapevolezza (o furono in grado di farlo usando l'ordinaria diligenza) della *rapportabilità causale* del danno al Ministero della Difesa.

11.5. In questo contesto, non può condividersi l'assunto del Tribunale secondo cui il termine quinquennale di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere solo il 6 aprile 2006. data del deposito della sentenza con cui la Corte di Assise di Appello di Roma assolse definitivamente gli imputati Ferri e Bartolucci, nel presupposto che solo allora si sarebbe acquisita una sufficiente consapevolezza dell'effetto prodotto dalle condotte di ostacolo all'accertamento del disastro, e cioè *“che tali condotte avevano reso impossibile un accertamento delle cause del sinistro secondo gli standard di certezza richiesti in un processo penale”* (pagg. 100-101 della sentenza).

Va premesso che la condotta illecita ascritta ai dipendenti

dell'Amministrazione (e rapportata, ai fini risarcitori, a quest'ultima) consiste, a ben vedere, nell'aver *ostacolato* l'accertamento della verità sulle cause del disastro di Ustica; e non già nell'aver *impedito* tale accertamento. Se si ritenesse impossibile l'accertamento della verità sulle cause del disastro dovrebbe logicamente concludersi (come giustamente rilevato dalla difesa dei Ministeri appellanti) per il rigetto delle pretese risarcitorie avanzate.

Ciò posto, va rilevato che per un verso, come si è visto, già dal 1999 era ampiamente chiara la gravità degli ostacoli al raggiungimento della verità posti in essere dai soggetti riconducibili al Ministero della Difesa, costituendo gli eventi successivi, secondo i principi già ricordati, un mero sviluppo ininfluenza ai fini della decorrenza della prescrizione.

Per altro verso, nessun apporto ulteriore - anche sotto il profilo soggettivo - ha recato la sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Appello, che se anche avesse condannato i generali per le condotte di occultamento loro ascritte non avrebbe eliminato il pregiudizio esistenziale derivato dalle condotte di ostacolo risarcito dal primo giudice, nè avrebbe soddisfatto appieno il diritto di accertamento della verità la cui lesione è stata fatta valere in giudizio.

IJ.6. In conclusione, anche per questo profilo di illecito, va ribadita la centralità e rilevanza che assume nella vicenda la richiamata sentenza-ordinanza del giudice Priore.

II. 7. Va infine rilevata l'infondatezza della tesi sostenuta dagli appellati, i quali, per paralizzare l'eccezione di controparte hanno ipotizzato che il diritto al risarcimento dei danni sia imprescrittibile.

Le condotte di ostacolo all'accertamento delle cause del disastro aereo non possono infatti ricondursi ai crimini di guerra e contro l'umanità, la cui imprescrittibilità è riconosciuta dal diritto consuetudinario internazionale (oltre che dalla Convenzione ONU del 26



novembre 1968 e dalla Convenzione del Consiglio di Europa del 25 gennaio 1974).

Tale imprescrittibilità è infatti rigorosamente circoscritta ai crimini che *“attentano massimamente”* ai diritti inviolabili dell'uomo e che *“minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stessa della coesistenza internazionale”*, concretizzandosi *“nella violazione, particolarmente grave per intensità e sistematicità ... dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma”* (così Cass. 11 marzo 2004, Sez. Unite, n. 5044).

Ed è significativo che dell'applicazione di tali principi si sia discusso in modo pressoché esclusivo, sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, con riferimento a casi di deportazione e di crimini commessi durante l'occupazione nazista, cui non è certamente riconducibile, per la sua differente natura e per il differente grado di gravità, il diritto *“alla verità”*, la cui lesione è denunciata in giudizio.

11.8. In conseguenza di quanto detto, la impugnata sentenza va parzialmente riformata eliminando la condanna del Ministero della Difesa al pagamento, in favore di tutti gli appellati, della somma di euro 500.000,00 che era stata a ciascuno riconosciuta dal primo giudice.

12. Con un secondo motivo (pagg. 41 e sgg.) le Amministrazioni appellanti contestano, nel metodo e nel merito, l'individuazione delle cause del disastro aereo, che nella sentenza ha costituito la premessa dell'affermazione di responsabilità delle Amministrazioni per non avere assicurato la sicurezza del volo.

13. Il Tribunale, premesse alcune considerazioni sull'autonomia fra il giudizio civile e quello penale e richiamati i principi affermati da Cass. 5 maggio 2009, n. 10285, ha ritenuto che l'accertamento di responsabilità

da parte del giudice civile deve attuarsi secondo gli standard di certezza probatoria propri del processo civile, fondati sulla regola del *“più probabile che non*

Ha quindi analizzato le numerose perizie e consulenze tecniche rilevanti per la ricostruzione delle cause del disastro, tutte anteriori alla sentenza-ordinanza del giudice istruttore del 31 agosto 1999 (le indagini medico-legali disposte dall'autorità giudiziaria di Palermo prima della trasmissione degli atti per competenza territoriale a Roma; la prima relazione redatta dalla Commissione d'inchiesta tecnico-formale istituita dal Ministero dei trasporti il 28/06/1980. depositata nel 1982; la successiva relazione del 5/10/1982 della Direzione laboratori dell'Aeronautica militare italiana; la perizia chimica Malomi-Acampora, tutte anteriori all'analisi del relitto dell'aereo, all'epoca non ancora recuperato; la perizia tecnica del Collegio Blasi del marzo 1989; la relazione dello SMA Pisano del maggio 1989; la relazione Pratis della Presidenza del Consiglio del 17/11/1989; la relazione degli ausiliari radaristi del collegio Blasi del 5/2/1990; la seconda relazione Blasi del maggio 1990; la perizia balistica-esplosivistica IBISCH ed altri del 14/4/1994; la consulenza radaristica di parte civile Pent-Valdacchino del maggio 1992; la consulenza radaristica di parte imputata Neri-Giubbolini; la perizia Misiti depositata il 23/7/1994; le Osservazioni dei consulenti di parte civile Algostino cd altri sulla relazione dei periti d'ufficio del collegio Misiti del 23/11/1994; la consulenza radaristica di parte civile Algostino ed altri; la perizia radaristica Dalle Mese-Tiberio-Donali del giugno 1997; le Osservazioni Casarosa del 30/12/1998; la ricostruzione dei fatti dei consulenti di parte civile Algostino-Pent-Valdaechino del 1999).

All'esito di tale esame, il primo giudice ha osservato che sono tre le possibili cause del disastro: la detonazione di un ordigno collocato a bordo



nella toilette posteriore deiraereo, l'esplosione di un missile lanciato da un aereo militare nell'ultimo tratto di volo delFItavia e la quasi-collisione tra un velivolo militare ed il velivolo civile, neH'ultimo tratto di volo.

E' stata invece pacificamente esclusa l'ipotesi del cedimento strutturale in considerazione della rapidità dell'evento, che non consenti l'attivazione del sistema di erogazione dell'ossigeno.

Il Tribunale ha ritenuto che, sulla base dei dati tecnici disponibili e dei relativi riscontri esterni, le ipotesi del missile e della quasi-collisione risultavano più probabili rispetto a quella della bomba.

Per un verso, il recupero del relitto non aveva fatto emergere reperti che riportassero i segni tipici dell'esplosione di una bomba (visibili al contrario sui reperti dei rottami degli aerei caduti a Lockerbie e Tenerè e, comunque, inequivocabili e sempre presenti in caso di esplosione) e non aveva del resto consentito di individuare danni da impatto di schegge di testata missilistica o da impatto diretto con il missile.

Il collegio Misiti - sostenitore dell'ipotesi della bomba - aveva portato alcune argomentazioni che giustificavano l'assenza di segni dell'esplosione dell'ordigno, che tuttavia non erano condivisibili, essendo state puntualmente contestate dai consulenti tecnici di parte civile - sostenitori dell'ipotesi del missile - che, dal canto loro, avevano giustificato l'assenza di danni da impatto di schegge prodotte dall'esplosione di testata missilistica, o da impatto diretto con un missile, sostenendo che la causa del disastro dovesse attribuirsi all'esplosione di una testata missilistica nelle vicinanze del DC9 per effetto della sola onda di detonazione causata dall'esplosione della testata (e non dell'azione delle sue schegge).

Il Tribunale ha quindi ritenuto che le motivazioni addotte dai periti e dai consulenti tecnici di parte a sostegno della compatibilità delle ipotesi T-
da loro sostenute e la mancanza di prove tecniche certe e dirette \J

inducevano a cercare altri elementi di conferma o di esclusione delle diverse ipotesi sulla base di considerazioni di natura tecnica e logica, e ha ritenuto particolarmente utili per la ricostruzione della dinamica del disastro i dati tecnici relativi alla presenza di altri aerei, circostanza idonea a escludere l'ipotesi della bomba, almeno nel senso di farla ritenere meno probabile rispetto alle altre due ipotesi.

Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto che la presenza di altri velivoli fosse provata con ragionevole certezza sulla base della perizia Dalle Mese, in considerazione della sua logicità e linearità e della maggiore completezza dei dati a disposizione rispetto a quelli utilizzati dal collegio Misiti (grazie alla sopravvenuta collaborazione della NATO, che aveva fornito elementi indispensabili per l'interpretazione dei dati radar).

La maggiore attendibilità dei contenuti della perizia Dalle Mese poteva desumersi inoltre dalla considerazione, da parte del collegio peritale, dello scenario aereo presente nelle vicinanze del DC9 durante l'intero arco del suo volo e non solo nella fase finale (oltre che della maggiore affidabilità dei componenti di quel collegio rispetto ai periti radaristi del collegio Misiti già evidenziata dal giudice istruttore).

La presenza di altri aerei poteva inoltre ritenersi provata grazie al riscontro esterno alle risultanze dei dati radar, come ricostruite dal collegio Dalle Mese, fornito da alcuni elementi di natura non tecnica (testimonianze relative al rilevamento da parte degli operatori di altri velivoli, conversazioni TBT e tra siti durante il volo e anche dopo l'incidente).

Una valenza altrettanto discriminante non poteva invece essere attribuita ai segni di esplosione - rivelati dalle tracce di miscela di TN4 e TC4 - in ragione della probabilità che la loro presenza debba ricondursi a inquinamento ambientale sui reperti al momento del loro recupero, mentre efficacia discriminante fra le diverse ipotesi poteva essere attribuita anche



alla mancanza di segni inequivocabili di esplosione interna riscontrati sul relitto e sui cadaveri, nonché al fatto che alcuni frammenti della toilette (come la tavolozza del wc) risultavano intatti, posto che sulla base delle consulenze tecniche l'ordigno avrebbe potuto essere collocato solo nella toilette.

Il Tribunale ha inoltre dato rilievo anche a prove dirette, testimoniali e documentali, che fornivano importanti elementi di conferma alla presenza di altri aerei durante il volo del DC9 e nella sua fase terminale, rafforzando le ipotesi del missile e della quasi collisione e rendendo meno probabile quella della bomba.

Fra le testimonianze che confermavano un'intensa attività militare nell'imminenza dell'incidente, il Tribunale ha considerato come degne di nota quelle del capitano Cucchiarelli e del sergente Colonnelli, concordi fra loro e supportate da riscontri esterni emersi dall'analisi dei dati del radar civile di Fiumicino, nonché le deposizioni rese dai fratelli Santo e Nicolò Bozzo e la testimonianza resa dal maresciallo Luciano Carico in servizio presso il Centro radar dell'A.M. di Marsala, che trovavano conferma in quelle rese dal colonnello Del Zoppo.

Il Tribunale ha quindi considerato anche altre prove indiziarie del coinvolgimento di un velivolo militare (il rinvenimento da parte del collegio Misiti del serbatoio supplementare di un caccia in un'area individuata nel presupposto che alcuni dei radar indicassero in corrispondenza di quella zona una traccia rappresentativa di un velivolo militare di quel tipo; striature e crateri rilevati sul fondo del mare in occasione del recupero del relitto, indicativi del fatto che prima del 1987 soggetti non identificati avevano scandagliato il fondale marino a una profondità di ben 3.500 metri; una serie di omissioni poste in essere dall'Aeronautica Militare che non potevano ritenersi casuali nè frutto di



mera negligenza per la loro natura “sistematica” e per l'enorme rilevanza dei dati omessi rispetto a quelli forniti all'Autorità giudiziaria).

In definitiva il Tribunale, sulla base dei rilevamenti radar come esaminati dalla perizia Dalle Mese e i riscontri esterni forniti da elementi di natura diversa, ha ritenuto provato, secondo gli standard propri del giudizio civile, che l'incidente occorso al DC9 si era verificato a causa dell'operazione di intercettazione realizzata da parte di due caccia - che nella parte finale della rotta del DC9 viaggiavano parallelamente ad esso - di un velivolo militare precedentemente nascostosi nella scia del DC9 al fine di non essere rilevato dai radar, quale diretta conseguenza dell'esplosione di un missile lanciato dagli aerei inseguitori contro l'aereo nascosto oppure quale conseguenza di una quasi-collisione verificatasi tra l'aereo nascosto e il DC9.

14. Gli appellanti lamentano che il Tribunale, nell'attingere agli elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento penale, abbia valorizzato solo quelli funzionali a una determinata conclusione, sostanzialmente ignorando gli altri.

Dopo essersi soffermati sulle deposizioni rese in primo grado dai presidenti Francesco Cossiga e Giuliano Amato - che a giudizio degli appellanti il Tribunale aveva giustamente ritenuto irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda - i Ministeri si dolgono che il primo giudice abbia preso posizione sulle cause del disastro aereo con una ricostruzione dei fatti operata sulla base della regola del "*più probabile che non*", affermata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10285 del 5 maggio 2009.

Gli appellanti contestano i principi affermati dalla Cassazione, e sostengono che nel giudizio civile le logiche di tipo probabilistico possono trovare applicazione solo in tema di prova del nesso di causale e non anche nella ricostruzione del fatto, rammentando che secondo i

principi generali è onere di colui che agisce in giudizio ex art. 2043 c.c. dare prova degli elementi costitutivi dell'illecito, sicché la mancanza di un fatto - nella specie soltanto ricostruito in termini di mera compatibilità con la soluzione preferita - sarebbe sufficiente ad escludere una responsabilità dell'Amministrazione.

Le Amministrazioni appellanti sostengono in ogni caso che la prova di un fatto oscuro non può essere desunta logicamente da una semplice analisi comparativa di congetture basate solo sulle ipotesi allegate dall'attore, perchè in tal modo vengono scartate tutte le altre ipotesi in astratto plausibili, che potrebbero ancor oggi formularsi (come un malore del pilota, un guasto nella strumentazione di bordo, un'improvvisa perdita di pressione originata dalla cattiva chiusura dei portelloni).

Le Amministrazioni deducono che questo metodo renderebbe inoltre arbitrario individuare i parametri percentuali di certezza probabilistica richiesta e verrebbe a porre inammissibilmente a carico del convenuto l'onere probatorio (negativo) di dimostrare che il fatto non si è verificato secondo le modalità prospettate dall'attore come probabilisticamente più plausibili.

In ogni caso, secondo gli appellanti, neanche il corretto uso dei criteri probabilistici potrebbe condurre all'affermazione di responsabilità dei Ministeri.

Le Amministrazioni si dolgono, in particolare, che il primo giudice si sia soffermato sulla perizia Misiti per riportare le critiche alle conclusioni raggiunte da nove undicesimi del collegio peritale, che avevano individuato come più attendibile causa del disastro l'esplosione di un ordigno all'interno della toilette del velivolo, finalizzate a svalutare il lavoro di coloro che avevano sostenuto ipotesi differenti rispetto a quelle accolte, cioè quelle del missile o della quasi collisione, scartandosi in tal modo l'ipotesi della bomba, nonostante le precisazioni poi fatte dai

due periti, membri di minoranza del collegio Misiti, che avevano ammesso la possibilità che la caduta del velivolo fosse stata determinata dall'esplosione di una bomba a bordo.

Gli appellanti aggiungono che tuttavia, nonostante il tentativo di svalutare ogni osservazione tecnica contraria alle ipotesi del missile o della quasi collisione, lo stesso Tribunale aveva dovuto riconoscere che, scartata l'ipotesi del cedimento strutturale, con riferimento alle altre tre possibili ipotesi del disastro il materiale acquisito nel corso del procedimento penale non consentiva di raggiungere la prova certa del verificarsi di alcuna di esse.

Gli appellanti riprendono alcune argomentazioni del Tribunale e sostengono che non siano state considerate in modo adeguato e obiettivo alcune valutazioni tecniche emerse nelle perizie eseguite in sede penale e siano state formulate mere ipotesi, lamentando che siano state ignorate alcune acquisizioni processuali, fra cui in particolare quanto riferito dai periti Misiti e Taylor in favore dell'ipotesi della bomba (di cui riportano una sintesi, tratta da una relazione tenuta a un convegno del CNR), le critiche mosse dai consulenti tecnici alla perizia Dalle Mese sullo scenario aereo durante la traiettoria del DC9 e le osservazioni tecniche fornite sulla vicenda dal Prof. Christopher Protheroe, che su incarico del dott. Priore aveva profilato come possibile causa del disastro quella della bomba a bordo, richiamando anche alcuni passi della sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Appello di Roma, secondo cui l'ipotesi di uno scenario aereo sarebbe molto controversa e non supportata da significativi riscontri, e contestando che tali riscontri possano essere dati dalle deposizioni testimoniali, inattendibili e ininfluenti, e dagli altri elementi indicati dal Tribunale.

15.1. Il motivo è infondato.

15.2. Il Tribunale si è correttamente ispirato al principio affermato dalla ^

ly
dict

Cassazione che, in altra controversia concernente lo stesso disastro aereo, ha sottolineato la differenza fra il processo penale e quello civile in materia di regola probatoria, vigendo nel primo la regola della prova *"oltre il ragionevole dubbio"*, mentre nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza o *"del più probabile che non"*, in considerazione della diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, a fronte dell'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile fra le due parti contendenti.

La Cassazione ha così osservato che esigenze generali di coerenza e di armonia dell'intero processo civile comportano che questo principio della *"probabilità prevalente"* - largamente diffuso in tema di prova del nesso causale - si applichi anche quando vi è un problema di scelta di una delle ipotesi sul fatto che siano tra loro incompatibili o contraddittorie, quando tali ipotesi abbiano ottenuto gradi di conferma sulla base degli elementi di prova disponibili, dovendosi scegliere in sede di decisione l'ipotesi che riceve il supporto relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili (Cass. 5 maggio 2009, sez. 3, n. 10285).

Questa Corte di Appello, nel decidere un'altra causa risarcitoria che traeva origine dal medesimo disastro aereo, ha già condiviso questo orientamento con la sentenza n. 788 del 15 aprile / 14 giugno 2010, n. 788, che sul punto ha superato il vaglio del giudice di legittimità (Cass. 28 gennaio 2013, sez. 3, n. 1871).

Il principio affermato - che va in questa sede ribadito - non merita le censure degli appellanti sull'asserita incompatibilità con i principi generali di ripartizione dell'onere della prova, considerato che, secondo quanto ha già osservato la Cassazione, il criterio della probabilità prevalente fonda comunque il sistema logico-operativo della prova presuntiva, che si basa essenzialmente su di un ragionamento

probabilistico per giungere alla conclusione più probabile (fatto ignoto) tra quante possono esser ipoteticamente tratte dalla stessa premessa (e cioè dal fatto noto).

Può aggiungersi che la Cassazione ha fatto applicazione di questo principio nell'ambito di controversie relative al disastro aereo di Ustica, caratterizzate dal fatto che le cause del disastro erano state per anni vagliate nell'ambito di indagini penali particolarmente approfondite, e nelle quali non vi è pertanto il rischio che chi agisca possa apporre dei filtri "di comodo" alle ipotesi da esaminare comparativamente fra loro.

E nella specie, va detto per inciso, è ovviamente da escludere che causa del disastro possano essere stati il malore del pilota, il guasto della strumentazione a bordo o la cattiva chiusura dei portelloni - pure indicate nell'atto di impugnazione come cause possibili - e ciò per le stesse ragioni per le quali nel processo penale è stata esclusa l'ipotesi del cedimento strutturale (la rapidità dell'evento, che non consentì l'attivazione del sistema di erogazione dell'ossigeno).

15.3. Questa Corte, come si è detto, ha già deciso analogo controversia risarcitoria in cui parte del processo erano gli stessi Ministeri oggi appellanti (sentenza n. 788 del 15 aprile / 14 giugno 2010, n. 788) e sulla base del medesimo compendio probatorio ha ritenuto accertata quale causa del disastro aereo, nel rispetto degli standard di prova indicati, l'abbattimento ad opera di un missile (cui è assimilabile, per quel che qui rileva, l'ipotesi della quasi-collisione) anziché quella dell'esplosione interna.

Vale la pena riprendere le circostanze all'epoca indicate nella motivazione della decisione assunta:

- i tappetini sistemati sotto le poltrone dei passeggeri, all'interno del velivolo, quasi tutti recuperati, non presentavano tracce di esplosione, o combustione, ma tracce di azioni meccaniche violente con strappi in



alcuni punti;

- una lampadina per l'illuminazione concentrata dall'alto risultava col bulbo in vetro integro;

- la coibentazione all'interno del rivestimento interno della fusoliera in ampie zone dove era stata messa a nudo non presentava tracce di esplosione o di vicinanza di esplosione;

- nessuna maschera d'ossigeno risultava fuoriuscita dalla propria sede, tra quelle ritrovate;

- nessun cuscino o schienale recuperato ed analizzato recava segni di combustione per vicinanza a centri di esplosione:

- le traiettorie dei frammenti recuperati all'interno dei sedili e degli schienali non erano compatibili con la vicinanza di fonti esplosive ad alta temperatura;

- i relitti delle strutture interne della cabina di pilotaggio non evidenziavano di esser stati vicini ad una sorgente esplosiva, nè ad una fonte di calore;

- gli impennaggi di coda del velivolo erano stati ritrovati sul fondo del mare integri al loro interno senza tracce di vicinanza a sorgenti esplosive;

- i motori dell'aereo non recavano segni di danno diversi da quelli prodotti dall'impatto violento con l'acqua;

- il bagagliaio principale del velivolo, in buona parte recuperato, non recava tracce di esplosione o combustione nè di azione meccanica violenta sul rivestimento interno;

- era stato ritrovato integro un bulbo di vetro alloggiato in una lampada all'interno del bagagliaio principale;

- la parte inferiore dello sportello del vano bagaglio anteriore era stata trovata praticamente integra nella zona di rivestimento interno, privo di schiacciamento e/o combustioni;

- nella stessa parte erano stati trovati due fori con andamento daH'esterno verso l'interno, prodottisi a velocità superiori a quelle compatibili con l'impatto;

- erano stati ritrovati all'interno di cuscini e schienali alcuni frammenti del rivestimento esterno dell'aereo;

- i carrelli principali del velivolo erano stati ritrovati staccati al livello delle strutture di collegamento al velivolo integri nel loro complesso, senza segni di esplosione e/o di bruciature, e i pneumatici erano risultati integri;

- anche il carrellino anteriore era stato trovato praticamente integro, privo di una ruotina, ma con l'altra completa di pneumatico integro;

- alcune macchie oscure con significative percentuali di carbonio amorfo, forse frutto di combustione, erano state ritrovate in più punti su superfici esterne del velivolo nella zona latero-anteriore;

- le prove acustiche sul contenuto del Cockpit Voice-Recorder, avevano consentito di valutare come esterni i rumori registrati (del microfono in cabina collegato al *voice recorder*) qualche secondo prima dell'interruzione elettrica.

Ulteriori elementi contrari all'esplosione dell'ordigno nella toilette sono già stati individuati da questa Corte nella traiettoria dal l'esterno verso l'interno delle schegge rilevate, nell'assenza di tracce interne di esplosione sui particolari dell'aereo recuperati, nell'assenza di ustioni su tutti i cadaveri recuperati e nella mancanza di tracce di CO e HCN nei polmoni e nel sangue di quelli sottoposti ad autopsia, nonché nel fatto che l'impulso acustico, antecedente l'interruzione completa dei circuiti elettrici, era simile per forma e durata a quelli provocati artificialmente, durante le prove, all'esterno del velivolo.

Ulteriore elemento significativo è dato dagli elementi indicativi di un altro velivolo lungo la stessa aerovia assegnata al DC 9 dell'Itavia, a



ridotta distanza dallo stesso, com'è dato desumere da tutti gli elementi ben evidenziati nella sentenza impugnata, le cui plurime e argomentate considerazioni resistono alle critiche mosse dagli appellanti sia con riferimento ai dati radaristici, sia quanto ai numerosi e convincenti elementi di riscontro esterni, diretti e indiretti.

La Corte, alla luce di quanto già considerato nella precedente decisione e delle ulteriori approfondite argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, conferma senz'altro tale valutazione, che ha già superato il vaglio del giudice di legittimità (la Cassazione ha detto che nella precedente sentenza di questa Corte la tesi del missile è stata “*abbondantemente e congruamente motivata*” Cass. 28 gennaio 2013, sez. 3, n. 1871, e ha poi osservato che la tesi del missile sparato da aereo ignoto risulta ormai consacrata nella giurisprudenza della Suprema Corte: Cass. 22 ottobre 2013, sez. 3, n. 23933).

16. Con un terzo motivo di appello (pagg. 93-110), i Ministeri sostengono che, anche a ritenere provata sulla base dei criteri probabilistici la dinamica del disastro aereo descritta dal Tribunale, gli eventi non sarebbero in ogni caso soggettivamente imputabili ai Ministeri.

Gli appellanti sostengono in particolare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non può trovare applicazione la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., perchè per “attività pericolose” vanno intese quelle che per loro stessa natura o per i mezzi impiegati rendano probabile e non solo possibile il verificarsi di un evento dannoso e perchè la vicinanza dell'aerovia ad altri spazi aerei non comporta di per sè la pericolosità dell'attività di controllo del traffico aereo.

Le Amministrazioni appellanti sostengono inoltre che sarebbe impossibile configurare un nesso di causalità fra la presunta condotta omissiva e *Yeventus damai*, contestando la sussistenza di un obbligo




assoluto e indiscriminato di controllo del traffico aereo, e deducendo che l'estrema brevità dei tempi ipoteticamente a disposizione delle Amministrazioni non avrebbe consentito comunque di adottare alcuna reale misura di intervento; lamentano, poi, che il Tribunale avrebbe di fatto affermato la responsabilità oggettiva dei Ministeri discendente dalla mera presenza in zona di un altro aereo.

Nel contestare il principio secondo cui lo Stato dev'essere ritenuto responsabile di ogni evento che si verifichi sul suo territorio, gli appellanti deducono inoltre che, ad accedere alla ricostruzione - prospettata dal Tribunale - di un crimine doloso (cui i preposti al controllo del traffico aereo avrebbero attivamente partecipato o che quanto meno avrebbero consapevolmente lasciato al suo libero svolgimento) non sarebbe neanche possibile riferire all'Amministrazione l'illecito dei dipendenti ex art. 2049 c.c., norma che richiede non solo un nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate e il fatto illecito del preposto ma anche la positiva verifica che il comportamento del reo rientri tra le finalità proprie dell'ente, elemento che nella specie sarebbe da escludere, non potendo la condotta prospettata ricondursi al perseguimento dei fini istituzionali di uno Stato democratico.

17.1. Il motivo è infondato.

17.2. Il Tribunale ha ritenuto che la circolazione di altri aerei lungo la stessa rotta del DC9 - che al momento dell'esplosione, procedeva sulla rotta assegnata dove era regolarmente stabilizzato - costituiva un fatto colposo imputabile ai due Ministeri, perché le Amministrazioni convenute avrebbero dovuto garantire l'assenza di ostacoli o pericoli per la circolazione aerea lungo la rotta assegnata e, comunque, adottare misure idonee a prevenire l'incidente (ad esempio non autorizzando il decollo del DC9 o il volo sulla solita rotta, o assegnando altra rotta per il volo di quel giorno).



Il Tribunale, nel richiamare quanto già affermato sul medesimo disastro aereo dalla più volte citata Cass. 5 maggio 2009, n. 10285, ha fatto un *excursus* completo della normativa del settore, da cui risulta indiscutibile che, alla data dell'incidente occorso al DC9, sul Ministero della Difesa gravasse Pobbigo di garantire la sicurezza dei cieli e di impedire l'accesso ad aerei non autorizzati o nemici e sul Ministero dei Trasporti, tramite l'apposito commissariato, l'assistenza e la sicurezza del volo.

Al riguardo, non può che rinviarsi alle pagg. 50/54 della sentenza impugnata, alla giurisprudenza della Cassazione (Cass. 5 maggio 2009, n. 10285) e alla considerazione, già fatta da questa Corte di Appello nella sentenza n. 788 del 15 aprile / 14 giugno 2010, n. 788 (che anche su questo punto ha superato il vaglio del giudice di legittimità) del carattere specifico di tali obblighi, diretti ad assicurare la sicurezza dei cieli e ad evitare l'insorgenza di fatti del tipo di quello verificatosi.


Ne segue che - a fronte di uno specifico obbligo normativo di impedire l'evento che si è poi verificato - il giudice di primo grado ha correttamente richiamato quanto affermato da Cass. 5 maggio 2009, n. 10285 (e poi ribadito da Cass. 28 gennaio 2013, sez. 3, n. 1871), e cioè che è irrilevante che manchino elementi di prova *“circa la conoscenza da parte di organi dello Stato della presenza di velivoli che potessero risultare anche solo potenzialmente pericolosi per l'aereo e per le vittime del disastro”*, in quanto *“il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento non è altro che la concretizzazione del rischio che la norma (sia specifica sia generica) mira ad evitare. In questo caso la colpa esiste pur sempre e consiste nel porre in essere il comportamento omissivo, in modo cosciente e volontario, in violazione del dovere specifico o generico”* infatti *“il solo fatto che i predetti convenuti non avessero conoscenza della presenza di velivoli nell'aerovia assegnata ad Itavia, ed*

a maggior ragione che si trattasse di aerei militari non identificati, di per sé non è elemento idoneo ad escludere la colpevolezza, poiché integra, se non altrimenti giustifica, l'inosservanza delle norme di condotta e di sorveglianza e controllo o quanto meno difettoso esercizio di tali attività", e la responsabilità dei Ministeri convenuti si sarebbe potuta ritenere esclusa solo se questi avessero provato "che, nonostante il controllo degli spazi aerei secondo le tecniche dell'epoca, l'intrusione dell 'aereo militare ostile non fu percepita per fattori eccezionali imprevedibili ovvero che l'evento non fu evitabile".

I principi applicati prescindono dunque dagli artt. 2049 e 2050 c.c., e traggono origine piuttosto dalla natura omissiva della responsabilità aquiliana, imputata ex art. 2043 c.c. alle Amministrazioni appellanti.

La tematica di cui all'art. 2050 c.c. è pertanto estranea alla *ratio decidendi*, pur dovendosi sottolineare al riguardo che la Cassazione, nel confermare anche su questo punto la precedente sentenza di questa Corte di Appello, ha comunque ribadito il principio che l'attività volta a garantire la sicurezza della navigazione aerea civile è pericolosa quando detta navigazione è esercitata, come nella specie, in condizioni di anormalità e di pericolo (Cass. 28 gennaio 2013, sez. 3, n. 1871).

17.3. Può aggiungersi, con riferimento al giudizio controfattuale e alla dedotta immediatezza dell'evento, che, secondo quanto già considerato da questa Corte di Appello nella precedente decisione, l'Amministrazione convenuta avrebbe potuto e dovuto intervenire non al momento dell'esplosione del missile, ma prima di detto momento e cioè quando, conosciuta o - che è lo stesso - conoscibile da parte dei loro operatori la presenza di aerei non identificati nell'aerovia del DC 9, avrebbero dovuto attivarsi le opportune reazioni, per consentire ad esempio l'intercettazione del velivolo ostile, da parte di aerei dell'aeronautica militare italiana, o per modificare la rotta assegnata all'aereo di linea, al fine di garantire la sua sicurezza e



l'incolumità di passeggeri ed equipaggio; attività che, ove tempestivamente posta in essere, ben avrebbe potuto evitare il disastro, ma che le Amministrazioni hanno implicitamente ammesso di non aver fatto, laddove si sono limitate ad allegare l'imprevedibilità e la repentinità del fatto - riferite all'esplosione del missile - ed invocato il fortuito.

18. Quanto alla liquidazione delle singole voci di danno, la causa necessita di ulteriore attività istruttoria, per la quale si provvede con separata ordinanza.

La pronunzia sulle spese va rinviata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

La Corte,

non definitivamente pronunziando;

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4068 del 10 settembre 2011, appellata in via principale dal Ministero della Difesa e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed in via incidentale da FILIPPI Anna, FILIPPI Paolo, FILIPPI Giuseppe, SCHILLACI Maria, GRECO Carmela. GRECO Domenico, GRECO Rosalia, GIUSTINIANI Leonarda, GUARANO Carlo, GUARANO Domenico, GUARANO Maria Antonietta, RANDISI Maria. DE CICCO Michele, DE CICCO Giovanni. FONTANA Gianfranco, MORICI Renata, FONTANA Giovanni, FONTANA Vincenzo, PATTINI Gianfranca, CAMPANINI Claudio, CAMPANINI Paolo, LO MANTO Francesca Maria, LACHINA Luigi Ivano, LACHINA Riccardo, LACHINA Elisabetta, LACHINA Rosalinda. ODDO Antonia, BOSCO Enzo e BOSCO Antonino Claudio, dichiara prescritto il diritto al risarcimento dei danni connesso all'illecito consistito nell'aver ostacolato o impedito l'accertamento della verità sulle cause del disastro, e per l'effetto elimina la relativa condanna del Ministero della Difesa, pronunciata dal giudice di primo grado.

Jo Aut

Conferma la dichiarazione di responsabilità del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la morte dei congiunti degli odierni appellati/appellanti incidentali, elencati in epigrafe.


Provvede per rulteriore istruzione con separata ordinanza.

Rinvia per le spese alla sentenza definitiva.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno 11 marzo 2015.


Il Cons. est.

Giovanni D'Antoni




Funzionario Giudiziario

Zinnanti Maria



Il Presidente

Rocco Camerata Scovazzo



Deposito nella cancelleria della 1ª Sezione Civile
della Corte il 0 APR. 2015

U Funzionalo Giudiziario
Zannami Alamo

